

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9357 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Data pubblicazione: 16/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 27192-2017 proposto da:

CEESAY YANKUBA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MANUELE PICCIONI, rappresentato e difeso dall'avvocato LITA CATERINA CAMAIONI;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA DI BERGAMO;

- *intimata* -

avverso l'ordinanza ^{N. 223/18} del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Giudice di Pace di Bergamo, con ordinanza dell'11.10.2017, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione adottato del 30.3.2017 nei confronti di Ceesay Yankuba, osservando che, per effetto della decisione di rigetto, adottata dal Tribunale, del ricorso da lui presentato avverso la decisione della Commissione Territoriale di Crotone di non riconoscere alcuna protezione, era venuto meno l'effetto sospensivo dell'esecutività del diniego stesso ed era divenuto attuale l'obbligo di lasciare il Paese, non rilevando la pendenza dell'appello. Ceesay Yankuba ricorre sulla base di quattro motivi. La prefettura non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente sostiene la violazione del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 19, 4, come modificato dal D.lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), è fondato.

3. Ed, infatti, questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 18737 del 2017) che la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista -salvo specifiche ipotesi non dichiarate però sussistenti nella specie- dall'art. 19, co 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che non stabilisce quando essa cessi, dovendo, perciò, concludersi nel senso di ritenerne la

cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato.

4. In origine, del D.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, al comma 6 prevedeva che il reclamo (era allora prevista questa forma processuale dell'impugnazione, non l'appello) non aveva effetto sospensivo, potendo la sospensione esser chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal D.lgs. n. 150 del 2011, che all'art. 19 ha previsto l'applicazione del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento dell'ordinanza del Tribunale ad appello, secondo la regola generale di cui all'art. 702 quater c.p.c.

5. La cessazione dell'effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso "con decreto, anche non definitivo" del Tribunale è stata invece espressamente prevista dall'art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 13 del 17.2.2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, che ha introdotto l'art. 35 bis, al D.Lgs. n. 25 del 2008, (qui non applicabile *ratione temporis*, per essere il procedimento stato instaurato il 28.4.2017, e la novella applicabile, ex art. 21 del DL n. 13 del 2017 cit., dal 18.8.2017) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima la cessazione non si verificava.

6. Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata, restando assorbita ogni altra questione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con l'annullamento del decreto di espulsione.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; condanna il Prefetto di Bergamo al pagamento delle spese, che si liquidano in € 1.150,00 di cui € 50,00, per spese, per il giudizio innanzi al Giudice di Pace, ed in € 2.200,00, di cui € 100,00 per spese, per il presente giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori come per legge

Così deciso in Roma, il 6.3.2018

